



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: TRACCIABILITA' FINANZIARIA NEGLI APPALTI PUBBLICI, MORATORIA FINO A GIUGNO 2011 PER I CONTRATTI GIÀ ESISTENTI**

Con la Legge n.136 del 13 agosto 2010, dal titolo "*Piano straordinario contro le mafie*", sono state introdotte all'articolo 3 importanti disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali relative ai lavori, ai servizi ed alle forniture di natura pubblica. Successivamente, il D.L. n.187 del 12 novembre 2010, convertito con la L. n.217 del 17 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.295 del 18 dicembre 2010, ha modificato il testo originario degli artt. 3 e 6 della L. n.136/10.

Sul tema vedasi anche l'informativa pubblicata sulla circolare mensile dello scorso mese.

**Contratti assoggettati ai nuovi obblighi**

L'articolo 6 del D.L. n.187/10 coordinato con la legge di conversione, con l'intento di sciogliere alcuni dubbi interpretativi, chiarisce che:

- ➔ la nuova disciplina si applica immediatamente per i contratti sottoscritti successivamente al 7 settembre 2010 e per i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti;
- ➔ viene previsto un termine (moratoria) di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.187/10 per consentire l'adeguamento alle nuove regole per i contratti stipulati precedentemente al 7 settembre 2010 e per i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti.

È importante precisare che i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti stipulati antecedentemente al 7 settembre 2010 dovranno essere adeguati alle norme di tracciabilità **entro il prossimo 17 giugno 2011**. Fino alla data in cui tali contratti saranno adeguati, per gli stessi non vigono gli obblighi di tracciabilità. Qualora tali contratti non siano aggiornati entro il termine del 17 giugno 2011, la norma prevede che gli stessi si intenderanno automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità ai sensi dell'art.1374 c.c. e, quindi, il mancato rispetto delle stesse da parte dei soggetti interessati costituirà causa di risoluzione del contratto.

Nella conversione in legge del D.L. n.187/10 è stato, inoltre, previsto l'innalzamento della soglia di spese quotidiane non soggette alla tracciabilità da € 500 a € 1.500: l'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere dovrà essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**firma**

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile